

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4424

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MITOLO, FINI, TATARELLA, MENIA, ALBONI, ALEMANNI, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARMAROLI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO, BUTTI, CARDIELLO, CARLESÌ, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLA, COLONNA, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALEAZZI, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDI, LANDOLFI, LA RUSSA, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANTOVANO, MANZONI, MARENGO, MARINO, MARTINAT, MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MESSA, MIGLIORI, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, POLI BORTONE, POLIZZI, PORCU, PROIETTI, RALLO, RASI, RICCIO, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SELVA, SIMEONE, SOSPIRI, STORACE, TOSOLINI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, ZACCHEO, ZACCHERA**

Modifica all'articolo 12 della Costituzione

*Presentata il 19 dicembre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attuale stagione di riforme costituzionali siamo ormai giunti alla redazione di un complesso articolato che intende sostituire l'intera seconda parte della Costituzione qualificando come federale il futuro assetto dell'ordinamento repubblicano. Notevoli sono l'autonomia e le attribuzioni riservate alle regioni

dal progetto della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, nell'ambito pur sempre del principio di unità e indivisibilità sancito dall'articolo 5 della Costituzione.

Il riconoscimento di maggior peso delle autonomie avviene nel momento in cui continuano in alcune aree del Paese le

provocazioni di un movimento politico che ha tra i suoi obbiettivi quello di negare l'unità della Repubblica. Purtroppo la situazione che è maturata negli anni più recenti è evidente sintomo della profonda crisi di identità nazionale che è stata irresponsabilmente accentuata dal costante disinteresse dei responsabili delle maggioranze di Governo delle passate legislature.

Proprio in questa fase i proponenti ritengono indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo e identificante della comunità nazionale, a prescindere dalle diversità localistiche. L'articolo 6 della Costituzione, pur nella sua laconicità, impedisce le pratiche discriminatorie in danno ai gruppi minoritari e garantisce lo sviluppo e la conservazione dei gruppi medesimi. Notoriamente il massimo livello di riconoscimento dei diritti linguistici è stato effettuato dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle successive « norme di attuazione » dello statuto emanate mediante numerosi decreti governativi con forza di legge. In questa regione è stato creato un imponente sistema di garanzie delle minoranze linguistiche che ha investito la composizione stessa delle giunte regionali e provinciali (in modo da rappresentare proporzionalmente la consistenza dei gruppi linguistici), la tutela della lingua madre minoritaria in riferimento al pubblico impiego regionale, provinciale e presso gli enti locali minori, l'organizzazione scolastica, giudiziaria ed amministrativa e ha realizzato persino una limitazione dell'elettorato attivo ai residenti da un certo numero di anni ininterrotti.

È ferma convinzione dei proponenti che le stesse garanzie per le minoranze non

possano condurre all'avvilimento e alla offesa degli elementi identificativi della comunità italiana nella regione. Inoltre tale esempio, di fronte ai nostri occhi in tutta la sua evidenza, ci obbliga a prevenire situazioni critiche analoghe nel momento in cui i più recenti orientamenti autonomisti portassero a valorizzare la lingua o il dialetto di altre comunità minoritarie o altre aree geografiche del territorio della Repubblica.

Appare pertanto imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani a una sola comunità nazionale, soprattutto in relazione alle forti tensioni secessioniste che investono non più soltanto le minoranze storiche nel territorio italiano, ma vaste zone del territorio nazionale sulla base di identità etniche (o dialetti) a volte meramente virtuali. La pretesa da parte di altre lingue o dialetti di un sistema di garanzie simile a quello ottenuto dalla minoranza linguistica tedesca in Trentino-Alto Adige sarebbe così bilanciata in modo equo e razionale.

Pertanto i proponenti intendono con la presente proposta di legge costituzionale aggiungere tra i valori fondanti la Costituzione italiana il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua ufficiale avente precedenza su qualsiasi altra lingua e dialetti minoritari.

Si prevede la collocazione di una tale norma costituzionale tra i « principi fondamentali » della Costituzione, all'articolo 12, dopo il riconoscimento della bandiera nazionale quale simbolo della comune appartenenza dei cittadini italiani alla stessa patria.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica ».

